

COMUNE DI CUTIGLIANO

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO

PER LE STRADE VICINALI

DI USO PUBBLICO

Approvato con deliberazione C.C. n.5 del 07 marzo 2008

ART.1 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di partecipazione del Comune alle spese per le strade vicinali di uso pubblico all'interno del territorio comunale.
2. Sono strade vicinali di uso pubblico quelle così classificate dallo stradario comunale definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.____ del _____ e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le strade che dalle mappe catastali risultino eventualmente iscritte quali vicinali di uso pubblico, ma che non sono state inserite come tali nello stradario comunale, sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti in materia dal diritto privato.
4. La tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali.

ART.2 – CLASSIFICAZIONI

1. La classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita alla competenza del Consiglio comunale, quale generale attività di programmazione territoriale, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. b) del T.U.E.L.267/2000.
2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo stradario aggiornato come risultante dalle modificazioni apportate.
3. Nel caso di declassificazione, le strade interessate divengono automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con esclusione di qualsiasi forma di uso pubblico.
4. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o della inutilità di fatto del pubblico uso. La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo ove la strada da classificare concreti la fattispecie di cui all'art.2 comma 6 lett. D) del D.Lgs.285/1992 "Nuovo Codice della Strada". In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni, devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo di cui al vigente regolamento comunale e alla L.241/1990.

ART.3 – AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, a condizione che la variazione del tracciato non sia peggiorativa, rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione pubblica della strada.
2. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario approvato dal Consiglio comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta comunale, fatte comunque salve le normative e procedure edilizie in materia, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

ART.4 – FINANZIAMENTI

1. Ai sensi degli artt.3 e 4 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n.1446 il Comune è tenuto, anche mediante la costituzione di un fondo speciale, a concorrere alla spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il bilancio di previsione annuale dovrà prevedere apposito fondo per le necessità relative alle strade vicinali di uso pubblico. Il fondo,

assegnato ai Servizi Tecnici comunali, sarà utilizzato secondo la procedura di cui ai commi successivi.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il bilancio di previsione, i Servizi Tecnici comunali predisporranno e pubblicheranno all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale apposito bando che dovrà specificare:
 - a) L'ammontare totale del fondo per le strade vicinali di uso pubblico;
 - b) Gli interventi ammissibili;
 - c) I soggetti che possono presentare richiesta, con la specificazione del referente nei confronti del Comune, che dovrà essere unico e che agirà in nome e per conto di tutti gli interessati;
 - d) Le modalità ed i termini perentori di presentazione delle richieste;
 - e) I criteri di scelta e le priorità per la redazione della graduatoria, che dovranno avere comunque riguardo all'importanza della viabilità, alla maggiore o minore urgenza dei lavori, nonché a criteri di rotazione nell'erogazione dei contributi.
4. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando, gli interessati potranno presentare domanda di finanziamento, nel limite percentuale massimo previsto dal bando, sulla base di una relazione di fattibilità dell'intervento e di relativo preventivo dei costi.
5. Sulla base delle domande presentate nei termini, la Commissione comunale costituita ai sensi del vigente regolamento dei contratti, redigerà la graduatoria delle richieste ammesse, specificando la percentuale del finanziamento assentito per ogni singolo intervento, percentuale che potrà anche discostarsi da quella richiesta. La graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici comunali. Ferme restando le previsioni del bando e le dovute motivazioni, la graduatoria dovrà elencare gli interventi ammessi in ordine di priorità, senza necessità di assegnazione di punteggi specifici; sulla base della graduatoria si procederà ai finanziamenti nei limiti della disponibilità di bilancio.
6. Della finanziabilità, totale o parziale, della richiesta presentata, sarà data notizia a mezzo raccomandata A.R. al referente indicato nella domanda, che dovrà comunicare per scritto l'accettazione e l'impegno a realizzare i lavori entro i successivi quindici giorni. Nel caso l'accettazione non pervenga nei termini, il richiedente sarà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria con le stesse modalità di cui sopra. Ove, nonostante sia intervenuta l'accettazione, i lavori non siano realizzati, i richiedenti sono esclusi dalla partecipazione al bando dell'anno successivo.
7. Il finanziamento concesso dal Comune potrà essere liquidato esclusivamente in denaro, con espresso divieto di forme di contribuzione con fornitura di materiali, mezzi o mano d'opera.
8. Il contributo sarà erogato esclusivamente a consuntivo, dietro presentazione di rendiconto documentato che attesti il totale della spesa e previa verifica da parte dei Servizi Tecnici comunali che i lavori siano stati effettivamente eseguiti e che i costi rendicontati siano congrui rispetto a quanto realizzato. Ove, a consuntivo, la spesa sia inferiore a quella prevista, il contributo comunale sarà proporzionalmente ridotto; eventuali spese superiori non danno diritto a contributi maggiori.
9. I Servizi Tecnici comunali hanno l'obbligo di procedere alle necessarie verifiche e alla liquidazione del contributo entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto documentato.

ART.5 – INTERVENTI D'URGENZA

1. In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente solo per quanto riguarda gli interventi di urgenza o di somma urgenza. La spesa sostenuta dall'Amministrazione sarà considerata come contributo erogato, in modo che l'Amministrazione non erogherà altri contributi fino a quando non siano dimostrate spese

da parte dei frontisti pari alla differenza fra il totale delle spese ed il massimo del contributo comunale secondo la percentuale di cui al successivo art.6 comma 2.

ART.6 – SEGNALETICA E SPALATURA NEVE

1. Per tutte le strade vicinali di uso pubblico il Comune provvederà alla apposizione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché alla spalatura della neve ed agli interventi antigelo.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati dal Comune in conto dei contributi di cui all'art.3 D.L.Lgt.1446/1918, per una percentuale stimata pari al 15%, per cui il contributo massimo per gli interventi di manutenzione, sistemazione e ricostruzione, non potrà mai essere superiore al 35%.
3. Per le strade non ricomprese nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico il Comune, a richiesta, potrà provvedere alla spalatura della neve ed agli interventi antigelo solo a pagamento, applicando gli stessi costi sostenuti per le strade comunali e vicinali di uso pubblico. La richiesta da parte dei privati interessati dovrà essere formulata per scritto, con espresso impegno al pagamento delle spese dovute; nel caso la richiesta sia avanzata da più frontisti, la responsabilità degli stessi nei confronti del Comune è solidale.

ART.7 – NORME FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge in materia, con particolare riferimento al D.L.Lgt.1446/1918 e al D.Lgs.285/1992.
2. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art.5 del vigente Statuto comunale, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, che avverrà contestualmente alla delibera consiliare che lo approva.

INDICE

ART.1 – Definizioni e ambito di applicazione

ART.2 – Classificazioni

ART.3 – Aggiornamento dei tracciati

ART.4 – Finanziamenti

ART.5 – Interventi d'urgenza

ART.6 – Segnaletica e spalatura neve

ART.7 – Norme finali